

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 415

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI**
e **MAGLIOZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1994

Integrazione all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposi-
zioni in materia di mercato del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Lo strumento della «disoccupazione speciale» è stato abrogato e sostituito da quello dell'«indennità di mobilità» destinato, secondo il disposto della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori licenziati da imprese di una certa consistenza; la stessa legge aveva anche portato rilevanti modifiche alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, incidendo operativamente sulla innovazione della politica occupazionale e del lavoro in senso lato.

La suddetta «indennità di mobilità», prevista dall'articolo 7 della citata legge, è stata calcolata in modo differenziato, tenendo conto delle varie necessità del lavoratore. Infatti, stabilito in linea generale un periodo massimo di dodici mesi, il legislatore ha voluto estendere questo periodo rispettivamente a ventiquattro mesi per i lavoratori che abbiano compiuto i quaranta anni ed a trentasei mesi per quelli che ne abbiano compiuto cinquanta.

Fatta questa estensione che trova la sua *ratio* nell'età avanzata del lavoratore e, quindi, nella sua conseguente difficoltà di trovare un nuovo lavoro, il legislatore ha poi individuato una ulteriore fattispecie nei lavoratori del Mezzogiorno, proprio per la corrispondente difficoltà di una nuova collocazione nel mondo del lavoro (anche se, questa volta, non dipendente così strettamente dall'età del lavoratore, ma dalla individuazione di specifiche aree di crisi). Per questi lavoratori del Mezzogiorno il periodo di «indennità di mobilità» può essere esteso ad altri dodici mesi.

Inoltre, relativamente al concetto di area di crisi è da ricordare - in questa sede - che il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato ha individuato con proprio de-

creto (26 aprile 1993, n. 297) le aree in declino industriale nell'ambito del territorio nazionale: in pratica, esso ha delimitato specificamente le zone con condizioni socio-economiche particolarmente svantaggiate.

Successivamente, lo stesso Dicastero (con decreto 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994) ha individuato altre aree di «declino industriale» e quelle interessate alle maggiori agevolazioni di cui alla legge n. 317 del 1991, tutto ciò nell'ambito di quanto previsto a livello comunitario con Regolamento CEE n. 2052/88. Ecco che a fianco alla categoria delle «aree di declino industriale» viene a delinearsi anche quella di «aree svantaggiate», cui sarebbero applicabili le disposizioni della legge n. 223 del 1991 in materia di «indennità di mobilità»; è doveroso - per completezza - ricordare però che l'*iter* relativo alla individuazione ed alla definizione delle «aree svantaggiate» ancora attende di essere perfezionato con eventuali, necessari decreti ministeriali.

Ma ritornando più strettamente al concetto di «indennità di mobilità» relativo allo spirito di questo disegno di legge, dobbiamo ricordare che esiste già un unanime orientamento interpretativo in virtù del quale l'indennità di mobilità sia prolungata sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità; in altre parole il periodo in cui il lavoratore è costretto a trascorrere nello *status* di «mobilità» - periodo che verosimilmente durerà fino al raggiungimento dell'età pensionabile - deve essere conteggiato ai fini previdenziali.

Questa la finalità del presente disegno di legge; consentire al lavoratore cui lo Stato non è in grado di dare un lavoro, almeno le condizioni per poter avere la pensione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i lavoratori appartenenti alle aree svantaggiate, nonché alle aree in *declino industriale di cui al decreto del* Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 aprile 1993, n. 297, i periodi di indennità di mobilità prolungata sono computati, ancorchè come contribuzione figurativa, ai fini della maturazione del diritto al pensionamento di anzianità».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stimato in lire 4 miliardi per il 1994 e a regime, si provvede, ai sensi del comma 15 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, mediante gli aumenti dei contributi nella misura necessaria ad assicurare tale gettito con decreto del Ministro del tesoro.